



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

- Provincia di Salerno -

<http://www.comune.sangregoriomagno.sa.it>

sindaco.sangregoriomagno@asmepec.it

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 5219 del 13 giugno 2019

Ordinanza n. 5 del 13 giugno 2019

Oggetto: Obbligo a carico dei titolari di esercizi commerciali di mantenere puliti gli spazi pubblici antistanti o adiacenti alla loro attività.

Premesso che

- da segnalazioni di vari cittadini e da verifiche effettuate dagli organi competenti lungo le strade comunali, le piazze e gli spazi pubblici, è stato accertato che i titolari di diverse attività commerciali non adempiono agli obblighi di pulizia e di igiene degli spazi o luoghi pubblici antistanti o adiacenti ai rispettivi esercizi;

considerato che l'assolvimento dei predetti obblighi incide sulla salubrità, sull'igiene e sul decoro del paese;

ritenuta, pertanto, la necessità di adottare le misure finalizzate ad ottenere l'adempimento dell'obbligo a carico dei titolari di esercizi commerciali di mantenere puliti gli spazi antistanti o adiacenti alla loro attività;

visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale prevede che il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene pubblica, nonché in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

visto l'art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che così dispone: *"Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.*

visto il comma 17 dell'art. 3 della predetta legge n. 94/2009, il quale prevede che *"le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio"*;

sentito l'assessore all'ambiente, dott. Nicola Iuzzolino;

sentito il comandante della Polizia municipale, cap. Paolo Iuzzolino;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistendo un'esigenza di assoluta celerità procedimentale, si possa prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

visto lo statuto comunale;

visto il regolamento d'igiene e sanità;

ORDINA

Per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

1. Ai titolari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale di provvedere alla costante pulizia degli spazi pubblici antistanti o adiacenti alla rispettiva attività.
2. Ai soggetti di cui al precedente punto è fatto obbligo, altresì, di dotarsi di apposito cestino rifiuti da porre nella immediata vicinanza dell'esercizio e di tenerlo costantemente pulito e in ordine.
3. In caso d'inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti punti, senza ulteriore avviso, si procederà all'esecuzione d'ufficio dei predetti interventi, con rivalsa delle spese e degli oneri sostenuti a carico dei titolari degli esercizi commerciali inadempienti.
4. I controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dalla Polizia Municipale.

Ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legislazione vigente, l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'irrogazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

AVVERTE

(ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90)

- che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al T.A.R. Campania – sezione Salerno- entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, sig. Paolo Iuzzolino;
- che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione di copia all'albo pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

La presente ordinanza:

- viene notificata agli esercenti delle attività commerciali interessate dalla presente ordinanza;
- viene pubblicizzata sul territorio Comunale attraverso tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale;
- viene trasmessa al Comandante della Polizia municipale, alla locale stazione dei Carabinieri, alla stazione dei Carabinieri Forestali di Buccino, per i provvedimenti di rispettiva competenza.



IL SINDACO

dott. Nicola Padula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

Che la presente ordinanza è stata affissa all'Albo on-line comunale, legge n.69 del 18/6/2009 art. 32 comma 1, il giorno 13-06-2019 per rimanervi per quindici giorni così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1.

San Gregorio Magno, li 13-06-2019



IL RESPONSABILE
(Francesco Saracino)